Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie C

C/2023/723

10.11.2023

Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione, da parte degli Stati membri, di informazioni supplementari su interventi non coperti dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio

(C/2023/723)

NOTA RIPAC [1] **n. 2023-XX**

Il presente documento è fornito esclusivamente a fini informativi e il suo contenuto non è inteso a sostituire la consultazione delle fonti giuridiche applicabili o, se del caso, la necessaria consulenza di un esperto giuridico.

La Commissione europea e i soggetti che agiscono per suo conto declinano ogni responsabilità per l'uso delle presenti note, che non possono essere considerate come un'interpretazione vincolante della legislazione.

Il presente documento è volto a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell'applicazione della legislazione europea. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.

SETTORE:	Tutti
MISURA:	Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione
OGGETTO:	Presentazione di informazioni supplementari su interventi non coperti dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]
DISPOSIZIONE INTERESSATA:	Articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]

Domanda: quali informazioni supplementari devono essere presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione per quanto riguarda gli interventi non coperti dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116?

Il regolamento (UE) 2021/2115 si applica a decorrere dal 7 dicembre 2021, in linea con quanto stabilito all'articolo 160.

L'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce le norme relative alle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nell'esercizio finanziario precedente, elaborate e presentate dagli Stati membri alla Commissione.

L'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi non coperti dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di fornire in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 134,

[1] Il RIPAC (acronimo basato sulla denominazione francese *Registre d'Interprétation de la Politique Agricole Commune*) è un registro e una banca dati di note interpretative della normativa agricola.

[2] Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

[3] Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, gli importi unitari medi per le operazioni selezionate nell'esercizio finanziario precedente, il relativo numero di risultati e le relative spese; o il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio precedente e gli output realizzati nonché il relativo numero di risultati e le relative spese.

Tra le informazioni presentate dai diversi Stati membri nelle relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione occorre garantire coerenza, in particolare per quanto riguarda le informazioni supplementari di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, che gli Stati membri presentano su base volontaria. Inoltre, lo Stato membro che decida di trasmettere le informazioni supplementari di cui all'articolo 134, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 deve trasmettere le informazioni allo stesso modo per tutta la durata di attuazione del piano strategico della PAC, onde evitare di compromettere l'effetto utile di tali informazioni supplementari ai fini dell'elaborazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione e delle procedure di liquidazione di cui al regolamento (UE) 2021/2116.

Lo Stato membro che decida di presentare, in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le informazioni supplementari a norma dell'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 dovrà presentare, per ciascun intervento non coperto dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le spese sostenute e gli output ottenuti nel corso dell'esercizio finanziario precedente per tutte le operazioni relative a tale intervento selezionate in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti. Le spese e gli output per tutte le operazioni selezionate in ciascuno degli esercizi finanziari precedenti dovranno essere presentati in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione finché si effettuano pagamenti (e si ottengono output) in relazione a tali operazioni negli esercizi finanziari successivi. In considerazione di ciò, in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione lo Stato membro interessato dovrà presentare separatamente (in forma disaggregata) le spese sostenute e gli output ottenuti per le operazioni selezionate in ciascun esercizio finanziario precedente, in modo che sia possibile collegare le spese sostenute e gli output ottenuti con le operazioni selezionate in uno specifico esercizio finanziario precedente e monitorare di conseguenza i progressi nell'attuazione di tali operazioni e interventi.

Lo Stato membro che decida di presentare in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione le informazioni supplementari a norma dell'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 dovrà presentare in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, per ciascun intervento non coperto dal sistema integrato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, le seguenti informazioni:

a) il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio precedente e gli output realizzati; e

b) il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell'esercizio precedente nonché il relativo numero di risultati.

Se lo Stato membro decide di presentare, in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, le informazioni supplementari a norma dell'articolo 134, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, non è necessario trasmettere informazioni sulle relative spese, in quanto le informazioni sulle spese rientrano già tra le informazioni quantitative che lo Stato membro è tenuto a presentare in ciascuna relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.